



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pignoramento dei crediti del professionista: qual è la quota da versare al fisco?

Autore: Redazione | 14/07/2018



Una piccola azienda ha ricevuto la notifica dall'agente della riscossione di pignoramento art.72-bis DPR 602, del credito che un professionista vanta nei confronti della medesima azienda per prestazioni professionali. Nell'atto di pignoramento è indicato "l'agente delle riscossione intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal terzo al debitore a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da

corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nella misura stabilita dall'art.72-ter del DPR 602/73 e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di euro 10.000,00 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pignoramento". L'azienda dovrebbe pagare al professionista per prestazioni professionali 350,64 euro di netto. La quota pignorabile prevista dall'art.72-ter pari a 1/10 fino al valore di 2.500,00 è applicabile solo ai crediti da lavoro dipendente e agente di commercio (Cass.sent.685/2012), oppure è applicabile anche per i crediti di natura professionale (commercialista)? Nel caso sopra esposto, di pignoramento art.72-bis proposto dall'agente della riscossione, la quota pignorata è l'intero importo cioè 350,64 oppure 1/10 cioè 35,06?

I limiti di pignorabilità previsti dall'art. 72-ter DPR 602/1973 non si estendono ai crediti vantati dal libero professionista nei confronti del terzo pignorato. Ciò in virtù dell'interpretazione sistematica delle norme che regolano il **pignoramento presso terzi dei crediti da lavoro** e, in particolare, dell'art. 545 del codice di procedura civile. Come noto, tanto l'art. 72-ter DPR 602/73 quale norma speciale, quanto l'art. 545 c.p.c. quale norma generale, nell'individuare i limiti di pignorabilità, fanno espressamente riferimento a *"somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento"*. La legge non distingue, dunque, tra **lavoro subordinato** e lavoro autonomo né specifica a quali rapporti di lavoro si riferiscano i limiti di pignorabilità; tuttavia, come insegna l'art. 12 Preleggi: *"Dell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*.

La risposta al quesito è dunque individuabile proprio secondo un'interpretazione delle norme relative al rapporto di lavoro. È utile a tal fine richiamare l'art. 409 c.p.c. che elenca le controversie assoggettabili al rito di lavoro poiché aventi ad oggetto quei rapporti che la legge considera di lavoro subordinato o assimilabili: *1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti*

agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Come si può notare, tra i rapporti di "lavoro" è indicato il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (ciò che ha consentito alla Cassazione, con la sentenza n. 685/2012, citata nel quesito, di parlare di rapporto di lavoro autonomo assoggettabile ai limiti di pignoramento presso terzi - in specie provvigioni agente di commercio).

Dunque, se si può assimilare il rapporto di lavoro dell'agente immobiliare a quello del dipendente o lavoratore con rapporto di collaborazione continuativo (attenzione, ai soli fini dei limiti di pignorabilità delle provvigioni/retribuzioni), non si può allo stesso modo assimilare il lavoro svolto dal libero professionista. Questi non solo ha un'organizzazione autonoma, ma percepisce più retribuzioni/compensi da diversi clienti e non si può individuare un rapporto di lavoro in cui vi sia un datore/mandante e un lavoratore/mandatario; ne deriva che e prevedere il limite di pignorabilità su ogni singola fattura o prestazione, non risponderebbe alla *ratio* dell'art. 545 c.p.c.

Valga per tutte l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale con l'ord. n. 381/2007, secondo la quale *"Sono no manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5/1/1950, n. 180 e dell'art. 1 del D.P.R. 28/7/1950, n. 895, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nelle parti in cui non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, qualora questi costituiscano l'unica fonte di reddito"*.

Dal momento che limiti di pignorabilità di cui agli artt. 72ter DPR 602/1973 e 545 c.p.c. si applicano solo ai lavoratori (pur se intesi in senso lato e comprensivi dunque anche degli agenti di commercio), il credito vantato dal libero professionista è pignorabile integralmente.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Monteleone***